



STEFANIA GIOMBINI

## Il processo come pretesto. Sul *Palamede* di Gorgia

*The Trial as a Pretext. On Gorgias' Defense of Palamedes*

**ABSTRACT:** The *Defense of Palamedes* is a discourse that includes some aspects close to law, as the call for precautionary detention, and that, at the same time, seems to lack the fundamental structures of judicial discourses as testimonies and references to laws. The relation of this work with the archaic and classical era laws will be analyzed, like also the logic of the argumentation that underlies the careful construction of the whole text and like all the elements, presents and absents, which will help identifying the ultimate purpose of Gorgias' work. The result will be a highly rhetorical reading of the *Defense* in which Gorgias, careful to make strong an initially weak speech, will be able to show how the mere art of persuasion may be able to produce an effective discourse.

**KEYWORDS:** Gorgias • rhetoric • Greek trial • antilogy • principle of non-contradiction

### I. Palamede (quasi) dimenticato

L' *Apologia di Palamede* è una delle opere di Gorgia di Leontini che ci sono giunte per intero, insieme all' *Encomio di Elena* e al *Peri tou mē ontos* (d'ora in poi *ptmo*), quest'ultimo pervenuto in due sinossi (quella dell'anonimo del MXG e quella di Sesto Empirico) sulla cui aderenza al testo originario si dibatte ancora. In un contesto di limitata disponibilità di testi è evidente che l' *Apologia* rappresenti una fonte fondamentale per la conoscenza e la comprensione della produzione di Gorgia.

Quest'opera consta di un discorso di difesa svolto in prima persona dall'eroe Palamede accusato da Odisseo, per vendetta<sup>1</sup>, di aver tradito i Greci a favore dei Troiani.

<sup>1</sup> Due sarebbero principalmente i motivi del risentimento e dell'invidia di Odisseo: *in primis*, seppur nelle varie versioni del mito, Odisseo era stato spinto ad andare in guerra da Palamede che aveva disvelato la sua falsa pazzia; in secondo luogo Palamede aveva portato del frumento dalla Tracia dopo una precedente spedizione fallimentare di Odisseo (Serv. *In Vergilii carmina commentarii* II, 81). Palamede aveva anche partecipato con Odisseo alla spedizione verso Delo per prendere le Oinotrope capaci di trasformare tutto in grano,

Sarebbe pleonastico soffermarsi sulla narrazione del mito: un mito complesso che sorprendentemente non ci è pervenuto da Omero ma per la gran parte da autori posteriori a Gorgia. Palamede era un personaggio molto noto ai Greci in quanto benefattore e *protos heurètes*<sup>2</sup> e non stupisce che venne ricordato anche dai tragici, soprattutto per essere stato vittima di ingiustizia<sup>3</sup>. Al tempo stesso, Palamede non ha ottenuto un grande spazio nella tradizione posteriore e pare non essere entrato fortemente nella memoria collettiva e nella conseguente produzione letteraria dove a predominare è stato l'antagonista Odisseo.

Anche nel caso di Gorgia si deve registrare lo stesso effetto di dispersione, almeno fino al XXI secolo: il travagliato riconoscimento del sofista in quanto autore rilevante per la storia del pensiero ha determinato una conseguente diffidenza nei confronti delle sue opere. Gorgia è stato riammesso nella storia della filosofia grazie sostanzialmente al *ptmo*, e certamente non per le operette epidittiche o retoriche di carattere non filosofico: tale atto di riammissione si deve collocare all'inizio del ventesimo secolo per merito della compilazione dei frammenti dei presocratici ad opera di Diels e Kranz (in particolare dalle edizioni del 1906 e del 1912). Eppure, anche a fronte della riammissione di Gorgia nella storia della filosofia, l'*Apologia di Palamede* è comunque stata meno indagata rispetto all'*Encomio di Elena*: basti considerare che questa seconda operetta è stata oggetto di indagini particolari già all'inizio del Novecento<sup>4</sup>, mentre il *Palamede* ha dovuto attendere vari decenni prima di essere oggetto di attenzione specifica<sup>5</sup>.

Al di là di tale contesto storiografico, si deve rilevare che l'*Apologia di Palamede* ha delle complessità proprie: infatti, è un'operetta piuttosto lunga e di non facile e immediata decodificazione. Si tratta, soprattutto, di

olio e vino (*Scholia ad Lycophron* 581 = *Cypria* fr. 29.III Bernabé; vd. A. Bernabé (ed.), *Poetae Epici Graeci. Testimonia et Fragmenta. Pars I*, B.G. Teubner, Stuttgart-Lepizig, 1996).

<sup>2</sup> A lui i Greci attribuivano la scoperta delle lettere dell'alfabeto, del gioco della dama e dei dadi, dei pesi e delle misure, dei numeri, della suddivisione del giorno in ore e le tattiche di guerra.

<sup>3</sup> Il *Palamede* di Eschilo, noto grazie allo scolio A *Il.* IV 319 (181N<sup>2</sup>); il *Palamede* di Sofocle (478-481R) in cui a parlare è il padre Nauplio (a quanto sembra dal fr. 479R); e il *Palamede* di Euripide (fr. 578-590N<sup>2</sup>).

<sup>4</sup> Il primo articolo specialistico sull'*Elena* è stato quello di A. Diès, 'Notes sur l'*Eloge de Hélène de Gorgias*', *Revue de Philosophie* XXXVII (1913), 192-206.

<sup>5</sup> Il primo contributo specificatamente dedicato a Palamede è stato quello di A.A. Long, 'Methods of Argument in Gorgias' *Palamedes*', in K. Boudoris (ed.), 'He archaia sophistike' - *The Sophistic Movement. Papers Read at the First International Symposium on the Sophistic Movement. Athens, 27-29 September 1982*, Athenian Library of Philosophy, Athens 1984, 233-241.

un'opera retorica che pretende inserirsi in un contesto preciso: quello giudiziario. E proprio a partire dalla sua natura dicanica è necessario cominciare a indagare.

## II. La *dike* e il tribunale

Il testo si propone come l'autodifesa di Palamede<sup>6</sup> e fin da subito si ha la immediata cognizione che ci si trovi di fronte a un discorso giudiziario. Infatti, nell'incipit del discorso Palamede afferma che “Ἡ μὲν κατηγορία καὶ ἡ ἀπολογία κρίσις οὐ περὶ θανάτου [γίγνεσθαι]”, ossia “L'accusa e la difesa non emettono un giudizio intorno alla morte” (trad. mia, 2012). Sappiamo che nella produzione greca i primi termini di una opera sono sempre indicativi del contenuto della stessa<sup>7</sup>: in questo caso specifico i primi termini, κατηγορία e ἀπολογία, hanno il ruolo di indicare proprio ciò che il lettore (o l'ascoltatore) troverà di seguito. Palamede, dunque, inizia il proprio discorso affermando che l'accusa e la difesa non decidono della morte di nessun uomo: infatti, è la vita stessa ad essere segnata il giorno in cui comincia; semmai queste sono responsabili della modalità in cui la morte avviene, ossia con più o meno onore. Palamede si sta rivolgendo alla giuria e rispondendo all'accusa, da lui contestata, attraverso la sua propria difesa: i due termini assimilati, accusa e difesa, appaiono dunque quanto meno poco centrati, poco focalizzati se intesi nelle loro singolarità perché alla difesa è contestato un ruolo decisionale rispetto a ciò che non chiede e che anzi rifiuta, ovvero l'eventuale pena di morte. L'interpretazione di questo passaggio può essere aiutata dal riferimento ad Aristotele, in particolare alla sua *Retorica*. In *Rhet.* 1358b11= I.3, lo Stagirita utilizza assemblando i due termini come definizione di *dike*: “δικῆς δὲ τὸ μὲν κατηγορία, τὸ δ' ἀπολογία: τούτων γὰρ ὁποτερονοῦν ποιεῖν ἀνάγκη τοὺς ἀμφισβητοῦντας”, “in un processo, abbiamo da un lato l'accusa, dall'altro la difesa: le parti in causa devono di necessità sostenere o l'uno o l'altro di questi due ruoli” (trad. M. Dorati 1996). Dunque, accusa e difesa sono parti costitutive del processo, il processo si realizza tramite esse: in tal senso la definizione di processo (*dike*) è proprio essere ‘accusa e difesa’, κατηγορία καὶ ἀπολογία. E per questo

<sup>6</sup> Pare che Palamede fosse un abile oratore, vd. Ditti Cretese, I, 6: in ambasceria da Priamo, Palamede attaccò Paride con un discorso che convinse la maggioranza del consiglio ma Priamo non volle procedere senza prima essersi confrontato col figlio che poi giunse a Troia con Elena.

<sup>7</sup> A. Bernabé (ed), *Fragmentos presocráticos Edición bilingüe de los textos, selección de testimonios, introducciones y notas de Alberto Bernabé*, Abada, Madrid 2019, 380: “En un libro antiguo, la primera palabra que se leía revestía particular importancia, ya que era como una especie de clave, de fundamento, de aquello de lo que trataba el libro”.

l'incipit dell'*Apologia di Palamede* potrebbe essere reso con questa traduzione: "Il processo non emette un giudizio intorno alla morte [...]" (trad. mia, 2019). Questa traduzione permette, formalmente se non nella sostanza, di eliminare l'eventuale sbilanciamento di ruolo e di responsabilità di accusa e difesa, e inoltre, assicura a Gorgia di inserire immediatamente l'operetta, e il suo lettore, nel contesto di un processo.

Il processo, dunque, è proposto fin dall'inizio dell'opera come la situazione in cui inserire il discorso di Palamede, al contrario del tribunale<sup>8</sup> che rimane ignoto pur essendo presente nelle stesse parole dell'eroe che si difende. Di quale tribunale si tratti, Gorgia – e con lui Palamede – non fornisce indicazioni e accenni: rimane, dunque, una mancata dichiarazione – o almeno indicazione – riguardo a quale tipologia di tribunale si debba pensare. Primariamente, si può immaginare che il tribunale, dovendo essere stato costituito a seguito dell'accusa di tradimento con chi era presente all'assedio di Troia potrebbe o dovrebbe, per evidente scala gerarchica, essere stato composto dagli eroi greci, presumibilmente dai re. Sarebbe, perciò, legittimo pensare che la situazione processuale si realizzi nell'ambito di un tribunale di epoca arcaica, come il protagonista, proveniente dal mito, inviterebbe a far pensare; eppure, se si tiene conto della collocazione cronologica di Gorgia, c'è da considerare la possibilità che la situazione processuale si modelli sull'esempio dei tribunali di epoca classica, che il sofista ben conosceva. Detto in altri termini, il personaggio Palamede è legato ad una dimensione arcaica del pensiero greco, ma l'autore del testo, Gorgia, vive nel contesto classico e conosce le dinamiche giudiziarie della sua epoca. Del possibile tribunale arcaico creato *ad hoc* per l'occasione creatasi durante l'assedio non sappiamo nulla perché non si hanno né rimandi al diritto consuetudinario, proprio dell'epoca arcaica del diritto<sup>9</sup>, né elementi concernenti la procedura. Parimenti, se Gorgia avesse voluto fare esplicito riferimento a un processo a lui contemporaneo, di epoca classica, avrebbe dovuto contestualizzare il suo discorso all'interno di un procedimento specifico, una *graphé* (ovvero un procedimento di natura pubblica), ed in particolare una *eisanghelia* ossia una *graphé* istruita per grandi danni alla città. L'*eisanghelia* si avviava anche

<sup>8</sup> Il mito, nelle sue varie versioni, non si sofferma su questo aspetto, ma Gorgia ne predispone il discorso, almeno possibile, di fronte a un tribunale. Ditti Cretese fa un riferimento generico ad un *consilium* (II. 15).

<sup>9</sup> La costruzione di un diritto più organico si andò delineando nei secoli successivi soprattutto grazie ai grandi legislatori che cercarono di organizzare il diritto soprattutto con l'intenzione di regolamentare la prassi della vendetta. Sul diritto come superamento della vendetta, cf. T. Saborit, I, *Justicia vindicatoria*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid 2008.

in caso di tradimento, e la pena prevista arrivava alla morte (in casi meno gravi si dava l'esilio, o l'*atimia* ovvero la perdita dei diritti di cittadinanza). Ma il testo non offre rimandi specifici alla prassi dell'*eisangelia*<sup>10</sup>: tra l'altro questa era un procedimento piuttosto complesso e articolato di carattere penale (che includeva dunque una struttura dibattimentale costituita da quattro discorsi, due di accusa e due di difesa, e da due votazioni) ma che includeva anche delle restrizioni (come l'impossibilità di difesa in caso di accusa gravissima e di pericolosità del soggetto), l'arresto e la non libertà anche sotto garanzia. Di questo quadro giudiziario complesso non c'è traccia nell'*Apologia gorgiana*.

Il tentativo di identificare il quadro processuale e legislativo entro cui immettere il discorso di Palamede appare infruttuoso, se non addirittura fuorviante, perché non vi sono motivazioni o coordinate per poter decidere a favore di una opzione e, in più, come si vedrà, elementi più o meno generici si intersecano senza creare alcun reale contesto in cui inserire il discorso di Palamede.

### III. Gli elementi mancanti

L'operetta produce fin da subito un clima di relativa incertezza perché non appare chiaro il contesto giudiziario e di fronte a tale labilità una strategia potrebbe essere quella di evidenziare gli elementi mancanti per poi successivamente valutare quelli invece presenti.

Nell'ottica privilegiata di poterla comparare nella forma con operette da tribunale coeve, si deve registrare la mancanza di apparati propri delle opere retoriche a carattere giudiziario. Se mettiamo a paragone il testo gorgiano con altri, importanti per la ricostruzione della storia del diritto greco antico, quali solo ad esempio le orazioni giudiziarie di Demostene, Isocrate, Iperide, Iseo e così via, l'operetta di Gorgia appare scevra di elementi costitutivi fondamentali: in particolare, di due l'assenza appare immediatamente evidente.

*In primis*, mancano i testimoni e, infatti, si tratta di un *logos amarturos*. Ricordiamo che Gorgia sta immaginando questo discorso: avrebbe potuto agevolmente inserire figure testimoniali o trascrizioni di testimonianze<sup>11</sup> dirigendo il suo discorso diversamente, e forse più potentemente. Gorgia

<sup>10</sup> *Leisangelia* è un procedimento su cui si hanno poche informazioni, ma seguendo Aristotele, *Athen. Pol.* VIII, 4, fu istituita da Solone tramite una legge ed era di competenza dell'Aeropago. Sull'*eisangelia* e le sue mutazioni è fonte privilegiata l'orazione *Per Euxenippo* di Iperide.

<sup>11</sup> Basti pensare, e.g., alle presenze testimoniale nel *Contro Neera* dello ps-Demostene, una vera e propria cronaca di un processo, o nelle orazioni opposte *Per la Corona* di Demostene e il *Contro Ctesifonte* di Eschine.

rimuove i testimoni, non vuole produrre un esempio di utilizzo delle testimonianze: non è il suo scopo, non è il suo obiettivo. Evidentemente la sua è una scelta di semplificazione: senza le informazioni dei testimoni, l'apologia di Gorgia acquista fluidità, argomentativa e stilistica, e si prospetta come un discorso che debba autosostenersi. Gorgia sembra consapevole di sacrificare in tal modo apporti potenzialmente validi al suo discorso e lo sottolinea con una certa enfasi, non senza trovare il modo per rendere la sua riflessione funzionale alla difesa. Infatti, al § 23 Palamede afferma che entrambe le parti, accusa e difesa, sono sprovviste di testimoni, eppure questa lacuna comune ha valore differente in quanto il suo non portare testimoni non è una mancanza ma una conferma, dal momento che non vi possono essere testimoni di qualcosa che non ha avuto luogo. Nel caso di Odisseo, invece, la mancanza è significativa: infatti, se il tradimento fosse realmente avvenuto sarebbe stato facile trovare testimoni (o falsi testimoni); dunque la mancanza di testimoni è indicativa del non avvenuto tradimento.

In secondo luogo, all'*Apologia* manca il richiamo alle leggi. In molti dei discorsi giudiziari che ci sono pervenuti vengono richiamati testi di leggi<sup>12</sup>: la loro presenza è fondamentale in quanto le leggi sono il criterio di giudizio da applicarsi durante un processo. Nel testo di Gorgia non vi sono né richiamate le leggi (neanche consuetudini), né tantomeno riportato un qualsivoglia decreto: Gorgia avrebbe potuto inserire uno di questi elementi, tanto più che si rivolgeva ad un pubblico abituato allo svolgimento dei processi con tali necessari inserimenti. Come altra opzione, avrebbe potuto inventare una o più leggi da utilizzare nello svolgimento del discorso. Si ha un esempio di inserzione di una legge creata *ad hoc* nelle *Tetralogie* di Antifonte in cui trova posto (nelle tetralogie B e Γ) una legge che non risulta poter trovare spazio nel sistema giuridico attico: la legge che vietava di uccidere 'sia giustamente che ingiustamente'. Una legge del genere non poteva esistere in quanto era in aperto conflitto con le leggi che conosciamo dell'epoca: infatti, era ammesso il *phonos dikaios*<sup>13</sup> così come era evidentemente ammessa ed utilizzata la pena di morte a dimostrazione che l'omicidio poteva essere giustificato in casi specifici (possibilità negata dalla legge che si mostra contraria all'omicidio in ogni caso, sia giusto che ingiusto). Antifonte utilizza questa

<sup>12</sup> C'è da considerare che nel caso dei tribunali popolari il richiamo alle leggi appariva come una necessità in quanto coloro che erano sorteggiati per fungere da giudici erano nella maggior parte dei casi ignari delle leggi e dei decreti.

<sup>13</sup> Per l'omicidio legittimo è una fonte preferenziale il *Contro Aristocrate* [XXIII, 53] di Demostene in cui è menzionata la legge che ne riconosce e ne regola i casi. Per un approfondimento cf. L. Pepe, 'Osservazioni su *phonos akousios* e *phonos dikaios*', *Dike* 11 (2008), pp. 139-165.

legge per costruire un esercizio ‘al limite’, immaginando di fatto un processo che con una legge di questo tipo obbliga l’oratore a trovare altri argomenti, forti e persuasivi, che devono andare oltre la stessa legge e che devono essere costruiti sulla base di una serie di concatenazioni di responsabilità fino a spostare la colpa su terzi soggetti. Gorgia pare seguire la stessa linea di Antifonte, ossia quella di creare un discorso efficace senza ausili esterni, in cui la volontà di scagionare l’accusato si affida all’esclusiva potenza argomentativa. Allenare il discorso, prettamente retorico e non peculiarmente giudiziario, mostrare la sua bravura: in questo senso appare chiaro l’intento epidittico di Gorgia.

#### IV. L’esercizio antilogico

Gorgia ha contribuito allo svolgimento di una particolare forma logico-argomentativa in uso presso altri autori della sofistica: l’antilogia. L’antilogia è un argomento duplice, ossia formato da due discorsi contrari che si realizzano nel loro richiamarsi a uno stesso principio, nel caso specifico allo stesso contesto logico e giuridico. Proprio questo contesto consente che i due discorsi si riconoscano reciprocamente come affermazione e negazione del medesimo concetto o argomento: ‘Palamede è colpevole’ et ‘Palamede non è colpevole’. Sul piano giuridico questo si traduce nell’affermare che accusa e difesa, disquisendo su tesi contrarie, hanno necessità di richiamarsi allo stesso principio, ossia allo stesso sistema di leggi e, dunque, la struttura delle loro argomentazioni, nonché l’eventuale catena deduttiva che queste mettono in atto, si deve ‘muovere entro’ e dipendere da questo sistema. Ma, in una antilogia ad alto tasso retorico, il gioco sofistico si realizza in una falsa adesione a questo modello perché i due discorsi sono solo apparentemente afferenti allo stesso contesto e in realtà si sviluppano a partire da presupposti diversi; si appoggiano, dunque, a due schemi, due sistemi differenti. Quando le due tesi si scontrano sul piano di base, perché non condividono gli stessi ‘fondamenti’, allora non possono essere risolte.

Nel caso gorgiano, si può immaginare l’accusa a partire dal contenuto della difesa ma non si può stabilire con certezza le dinamiche argomentative delle due posizioni. Con l’*Apologia*, infatti, come per gli altri discorsi gorgiani, non abbiamo due discorsi ma un solo discorso che va, abitualmente, contro quello che è il pensiero dominante o il sentire comune. Nel caso del *Palamede*, l’eroe richiama spesso le accuse e interagisce con l’accusatore, determinando in tal modo il meccanismo per cui la costruzione del suo discorso appare come la riposta alla virtuale accusa. Si tratta dunque di una antilogia con una parte mancante e solo virtualmente presente: eppure, si

può essere sicuri che a non essere condiviso non è neanche il fatto principale del contendere. Palamede nega i fatti e nega, così, l'impianto accusatorio nel fondamento: dunque, la sua difesa non può che puntare a respingere le accuse e a convincere la giuria attraverso un discorso altamente persuasivo.

Il fatto di costruire un corno dei due discorsi antilogici conferisce a Gorgia una ampia, se non totale, libertà di argomentazione, *in primis* per la mancanza della necessità di aderire o meno a uno schema concettuale definito. Infatti, Gorgia ha così l'opportunità di creare un discorso libero da vincoli: il vincolo dato dal discorso di accusa, quello dato dalle testimonianze e quello dato dalle leggi, ossia sciolto da tutti quegli elementi che potrebbero rappresentare un limite oggettivo alla costruzione della sua virtuale difesa. C'è solo spazio per la retorica, e di questa retorica è necessario rendere conto.

Il nostro approssimarsi alla retorica consente di sottolineare come non si possa dare una costruzione retorica senza un sapiente impianto logico; la retorica, infatti, non si riduce ad essere esclusivamente finissage stilistico e ornamento estetico, ma si realizza in una proposta logica degli argomenti. La *Retorica* aristotelica, nel primo libro, contiene già interamente questa prospettiva quando accerta che il sillogismo della dialettica e quello retorico, l'entimema, sono l'uno il controcanto dell'altro e quando poi ulteriormente specifica che la retorica produce tre tipi di discorso: il deliberativo, il giudiziario e l'epidittico. Lo Stagirita argomenta sostanzialmente che la persuasione retorica è supportata dalla forza, dalla validità logica degli argomenti: la retorica si esprime attraverso un sillogismo breve (l'entimema, infatti, presenta dei troncamenti per arrivare subito a dichiarare le conclusioni), e con quella necessaria rapidità che è funzionale alla retorica per ottenere la persuasione.

Chiarito, forse pleonasticamente, questo aspetto della retorica, si può tornare a riflettere sul fatto che Gorgia deve produrre un discorso efficace di per sé stesso, che non trova volontariamente appoggio in altri elementi fuori dallo stretto ragionamento del discorso: lo stesso discorso deve essere molto ben costruito per essere massimamente persuasivo, e dunque deve essere logicamente efficace.

Gorgia immette nell'*Apologia di Palamede* un alto virtuosismo compositivo, sia dal punto di vista argomentativo che logico: il tutto ben presentato grazie ad una sua ulteriore caratteristica, ossia la sua pregevole abilità oratoria.



## V. Le strategie logico-argomentative

Gorgia si dimostra abilissimo nel produrre argomentazioni logicamente coerenti di sostegno al suo proprio discorso e di queste si cercherà ora di renderne conto.

Il sofista utilizza in maniera molto ampia le strutture del *demonstrandum* e del *quod erat demonstrandum*. Si tratta di formule in cui il retore dichiara prima che dimostrerà una tesi 'x', e dopo averla dimostrata, sottolinea al pubblico (o al lettore) la riuscita del suo discorso asserendo di 'aver dunque dimostrato che x'. Di questa maniera di argomentare si trovano tracce nel *Corpus Hippocraticum*<sup>14</sup> e in Platone<sup>15</sup>, anche se la prima vera e propria decodificazione, attraverso la specifica formula ὅπερ ἔδει δεῖξαι ("come dovevasi dimostrare"), è presente in Euclide (2.5) e poi in Archimede nel contesto, dunque, della dimostrazione matematica: Gorgia assorbe le modalità dell'argomentazione matematica applicandola al discorso epidittico<sup>16</sup>.

Inoltre, c'è da considerare il procedere logico delle argomentazioni tra collegamenti 'in serie' e 'in parallelo', così come li ha definiti Tordesillas<sup>17</sup>. In particolare, le due modalità sono accostate ai due argomenti 'chiave': l'argomento per cui Palamede sostiene il 'non ho potuto anche qualora avessi voluto è sviluppata in serie'<sup>18</sup>, mentre il 'non ho voluto anche qualora avessi potuto' è sviluppata da Gorgia in parallelo<sup>19</sup>. Quando l'ascoltatore si abitua

<sup>14</sup> *Morb. Sacr.*, 1: [...] ὡς ἐγὼ ἀποδείξω ἕτερα οὐδὲν ἦσσαν ἐόντα θαυμάσια οὐδὲ τερατώδεα [...] ("ché io ne mostrerò altre che non sono meno meravigliose né straordinarie [...]"), trad. Vegetti, 1965). Sul *demonstrandum* cf. L. Rossetti, 'Oltre il demonstrandum. La dimensione metacognitiva dei testi paradossali nell'età dei sofisti', *Methexis* XIX (2006), pp. 125-138.

<sup>15</sup> *Men.* 84a: [...] ἀλλὰ δεῖξον ἀπὸ ποίας [...] ("almeno dimostra da quale [lato]"), trad. mia, 2019); si trova nell'ambito della dimostrazione della duplicazione del quadrato.

<sup>16</sup> Per una rassegna dei luoghi in cui si trova questa modalità argomentativa, rimando al mio S. Giombini, *Gorgia Epidittico. Commento filosofico all'Encomio di Elena, all'Apologia di Palamede, all'Epitaffio*, Aguaplano, Passignano sul T. 2012.

<sup>17</sup> A. Tordesillas, 'Palamede contre toutes raisons', in *La naissance de la raison en Grèce [Actes du Congrès de Nice, mai 1987, sous la dir. De J.-F. Mattéi]*, Presses Universitaires de France, Paris 1990, pp. 241-255. In serie è l'argomento in cui i singoli ragionamenti sono collegati l'uno all'altro e per cui sono interdipendenti, mentre in parallelo gli argomenti sono autonomi gli uni dagli altri.

<sup>18</sup> Gli argomenti sono interconnessi e procedono considerando tutte le eventualità nella loro serialità: la necessità di accordi tramite discorsi, la necessità di un incontro, la necessità di un messaggero per decidere sull'incontro, la necessità eventuale di un interprete che diventa poi testimone, la necessità di fiducia – un giuramento, un ostaggio, denaro (sul denaro: quanto denaro, come trasportarlo e come nascondere, la necessità di complici, lo svolgimento incredibile dell'impresa).

<sup>19</sup> Gli argomenti, sciolti l'uno dall'altro e non interconnessi, sono i seguenti: tramare non sarebbe stato conveniente dal punto di vista politico, tradire non sarebbe conveniente dal

ad un determinato svolgimento del ragionamento, allora il retore, con il probabile scopo di non annoiare, lo modifica. Il discorso gorgiano basato sulla duplice maniera di argomentare basato sui due<sup>20</sup> corni argomentativi, il non avere potuto e il non avere voluto, è poi arricchito, necessariamente, da argomenti tipici delle difese: la nobiltà d'animo, l'autoelogio, l'appello<sup>21</sup>.

Un ulteriore elemento da considerare è la presenza massiva della *reductio ad absurdum*, che è usata e sviluppata da Gorgia in tutte le sue opere. La riduzione è una tecnica che tende ad annichilire l'avversario, dal punto di vista logico, perché ha lo scopo di mostrare la contraddizione intrinseca alla sua posizione (o alla sua ipotesi). Nel caso dell'*Apologia*, la motivazione dell'utilizzo della *reductio* sta proprio nella consapevolezza che Palamede, non potendo dimostrare la sua posizione, può solo perseguire la finalità di smontare l'accusa. La messa in discussione dell'accusa non solo si distingue per essere la sola via percorribile dall'eroe per la sua difesa ma è anche coerente col diritto greco, un diritto dove l'accusa è preponderante rispetto alla difesa<sup>22</sup>. La *reductio ad absurdum* trova un suo precedente strutturato in Zenone<sup>23</sup> e i suoi paradossi, ma è stata utilizzata anche nell'ambito matematico da Euclide<sup>24</sup>.

In ultimo, si deve considerare che Gorgia partecipa anche alla proto-storia del principio di non contraddizione fornendone una enunciazione al § 25 del *Palamede*<sup>25</sup>. In questo passo, Gorgia inserisce un tentativo di formula-

punto di vista economico, tramare avrebbe tolto l'onore, tramare avrebbe eliminato la sicurezza di vivere in società e, infine, tramare non avrebbe eliminato sofferenze e pericoli.

<sup>20</sup> Va sottolineato che nel discorso gorgiano non si dà una terza possibilità: le due concesses si presentano come assolute e omnnicomprehensive: si può dire che in Gorgia *tertium non datur*. L'indicazione degli argomenti in Gorgia si mostra come una costruzione del pensiero dell'ascoltatore e del lettore che viene condotto a pensare che non ci siano possibilità intermedie o comunque diverse.

<sup>21</sup> Qui si deve notare che la lunghezza delle prove del *Palamede* è sostanzialmente uguale a quella dell'*Elena* seppur i due testi appaiono di diversa lunghezza: infatti, nel *Palamede* l'argomento proprio della difesa va dal § 5 al § 21 e nell'*Elena* dal § 6 al § 21.

<sup>22</sup> Nel diritto greco si arriva a un processo con la necessità di dimostrare l'innocenza. Si noti, in oltre, che, per il proprio discorso, l'accusa anche a livello pratico aveva un tempo maggiore a disposizione rispetto alla difesa.

<sup>23</sup> Platone, nel *Fedro* (261d-e), identifica Zenone (chiamato 'Palamede Eleatico') come il fondatore della dialettica intendendo di fatto che Zenone fondò l'antilogica e la riduzione all'assurdo. Cf. S. Giombini – F. Marcacci, *Dell'antilogica*, in S. Giombini – F. Marcacci (eds.), *Il V secolo. Studi di filosofia antica in onore di Livio Rossetti*, Aguaplano, Passigliano sul T. 2010, pp. 277-294.

<sup>24</sup> Cf. F. Marcacci, *All'origine dell'assiomatica: gli Eleati, Aristotele, Euclide*, Aracne Editrice, Roma 2018, in part. Il Cap. 7.

<sup>25</sup> καίτοι πῶς χρῆ ἄνδρι τοιοῦτῳ πιστεῦναι, ὅστις τὸν αὐτὸν λόγον λέγων πρὸς τοὺς αὐτοὺς ἄνδρας περὶ τῶν αὐτῶν τὰ ἐναντιώτατα λέγει; ("Dunque, come si deve credere a un uomo

zione alquanto sottile del principio che possiamo considerare come un antecedente di pregio di quelle aristoteliche: tale enunciazione pecca di capacità di astrazione (perché connessa comunque a uno specifico contesto) e non si qualifica come definizione di carattere universale. C'è da aggiungere che nella versione del *ptmo* di Sesto, al § 67<sup>26</sup>, si trova una ulteriore formulazione che si presenta con un certo grado di astrazione e universalizzazione che la rende ancora più forte nel paragone con le formulazioni dello Stagirita<sup>27</sup>. È interessante notare che una formulazione non ben decodificata del principio la si trova anche nel primo discorso di difesa [2.3]<sup>28</sup> della *Tetralogia A* di Antifonte. A questa enunciazione manca un adeguato grado di universalizzazione nonché una conclusione di impossibilità ma la contraddizione, che appare implicita, è potente nel contesto in cui è inserita: la sua presenza, ad ogni modo, dimostra che il principio era applicato ed era anche richiamato nei discorsi a riprova del fatto che il pubblico poteva recepirlo senza alcuna difficoltà.

## VI. La presenza del diritto

Le opere di Gorgia contengono alcuni stimoli connessi direttamente al mondo del diritto e della vita dei tribunali che Gorgia frequentava e che erano di suo interesse, soprattutto vista l'attività oratoria che praticava in Atene<sup>29</sup>. Non sorprende perciò che anche l'*Apologia di Palamede* contenga

simile che, rivolgendo lo stesso discorso alle stesse persone, sugli stessi argomenti, dice assolutamente l'opposto?"; trad. mia, 2012).

<sup>26</sup> Καὶ δὴ τὸ μὲν μὴ ὄν οὐκ ἔστιν. εἰ γὰρ τὸ μὴ ὄν ἔστιν, ἔσται τε ἅμα καὶ οὐκ ἔσται ἢ μὲν γὰρ οὐκ ὄν νοεῖται, οὐκ ἔσται, ἢ δὲ ἔστι μὴ ὄν, πάλιν ἔσται. παντελῶς δὲ ἄτοπον τὸ εἶναι τι ἅμα καὶ μὴ εἶναι ('E certo ciò che non è non è, poiché, se ciò che è è, sarà e insieme non sarà; infatti, in quanto concepito come ciò che non è, non sarà, ma in quanto è ciò che non è, a sua volta sarà. Ma è del tutto assurdo che qualcosa sia e non sia insieme'; trad. R. Ioli, 2013). Se ne trova un'altra al § 72 dove si ha un breve passaggio sull'impossibilità che qualcosa sia eterno e generato (non eterno) insieme; unitamente o spesso associato a ἄτοπον (riferito all'assurdità del ragionamento).

<sup>27</sup> *Metaph.* IV, 3, 1005b19-20 e 1005b16-27; IV 6, 1011b15-20. Sul principio di non contraddizione in Aristotele la bibliografia è vastissima: cf., e.g., G. Pasqualotto, *Il principio di non-contraddizione in Aristotele*, Bollati Boringhieri, Torino 2008.

<sup>28</sup> Καὶ ἐμὲ ὡς δεινὸν μὲν παγχάλεπόν φασιν ἐλέγχεσθαι εἶναι, ὡς δ' ἡλίθιον ἐξ αὐτῶν ὧν ἔπραξα φανερόν εἶναι ἐργασάμενον τὸ ἔργον ('Dicono anche che io sia tanto abile che è difficilissimo accusarmi, ma altrettanto stolto per le stesse cose che appare evidente che io sia l'autore degli atti di cui sono accusato'; trad. mia, 2012).

<sup>29</sup> Di questi elementi rendo conto in S. Giombini, 'Gorgia esperto di diritto', in I. Pozzoni (ed.), *Schegge di filosofia antica e medioevale*, Limina mentis, Villasanta 2015, pp. 65-77: in sintesi si può notare che nell'*Encomio di Elena* si trova la differenziazione tra la pena nel diritto civile e in quello penale (§ 7) e la prima riflessione sulla responsabilità giuridica

un elemento concretamente connesso con la vita processuale ateniese di epoca classica. Al § 35, in chiusura del suo discorso, Palamede si appella ai giudici e li invita a prendere un'iniziativa: andare oltre i limiti della legge e a prendere una decisione più saggia. Qui il paragrafo in analisi:

§ 35: εἰ μὲν οὖν ἦν διὰ τῶν λόγων τὴν ἀλήθειαν τῶν ἔργων καθαρὰν τεγενέσθαι τοῖς ἀκούουσι <καὶ> φανεράν, εὐπορος ἂν εἴη κρίσις ἤδη ἀπὸ τῶν εἰρημένων· ἐπειδὴ δὲ οὐχ οὕτως ἔχει, τὸ μὲν σῶμα τοῦμόν φυλάξατε, τὸν δὲ πλείω χρόνον ἐπιμείνατε, μετὰ δὲ τῆς ἀληθείας τὴν κρίσιν ποιήσατε [...]

Dunque, se attraverso i discorsi la verità dei fatti potesse apparire chiara e manifesta a chi ascolta, il giudizio risulterebbe ormai facile in seguito alle cose dette; ma poiché non è così, sorvegliate la mia persona, prendete più tempo, formulate il giudizio secondo la verità [...] (trad. mia, 2012).

Palamede invita i giudici a considerare la misura della detenzione preventiva in attesa del verdetto. Questa prassi, che non è presente nel diritto greco se non nel caso in cui si tema la fuga dell'accusato, ha qui una caratteristica peculiare: infatti, la detenzione a cui si appella Palamede ha lo scopo precipuo di dare ai giudici il tempo necessario per emettere un verdetto pensato e scelto con cautela, e che soprattutto sia conforme a verità. Ad essere messo in discussione è un aspetto proprio della prassi giudiziale greca, ossia quella di avere tempi molto stretti per le votazioni e l'emissione del verdetto. C'è un'assonanza di questo tipo di riflessione nella tragedia, nello specifico nell'*Ippolito* (1320) di Euripide, quando Artemide sollecita Teseo a riflettere sul fatto che egli ha agito con eccessiva fretta nel giudicare il figlio Ippolito: Teseo non ha preso il tempo necessario al giudizio. Nell'*Ippolito* siamo in presenza di un giudizio che non si realizza nell'ambito di un tribunale però c'è una chiamata generica al non aver fretta quando si emette un giudizio e quando si assegnano colpe. Al contrario, Ippodamo di Mileto, secondo le informazioni fornite da Aristotele (*Pol.* II8, 1267b40-1268a15), offre una analisi assolutamente aderente della situazione giudiziaria ateniese: egli era insoddisfatto della legislazione a lui contemporanea in quanto essa includeva il prendere decisioni in fretta emettendo verdetti secchi e inappellabili. Ippodamo non prospetta una soluzione specifica, almeno in base alle informazioni dello Stagirita ma la sua critica al sistema è ben definita.

dell'uso della persuasione attraverso le parole (§ 12) mentre nell'*Epitaffio* è presente un'analisi della relazione tra *nomos* e *physis*.

Nel *Palamede* di Gorgia il richiamo è più tecnico e contestualizzato perché avviene nel corso di un discorso rivolto a una giuria e prospetta la soluzione della detenzione cautelativa<sup>30</sup>. Oltre a Gorgia, è Platone ad occuparsi dell'argomento nelle *Leggi*, IX 871e- 872 b<sup>31</sup>: in questo passo è prevista la detenzione nei casi di omicidio a scopo di sicurezza, quando l'accusato, in attesa di giudizio, non intende nominare tre persone che garantiscano del fatto che egli non si darà alla fuga, come si può leggere in particolare in 871e: «[...] Nel caso, poi, che l'imputato non volesse nominare i suoi mallevadori, sarà la stessa giuria a disporre la sua carcerazione cautelativa in attesa del verdetto del processo» (trad. Radice, 1991). Platone, dunque, attesta la possibilità di tenere in detenzione un accusato nelle fasi anteriori al processo, e lo prevede nel caso specifico di omicidio, ma non riconosce a questa pratica né un valore punitivo né uno educativo: non si tratterebbe di uno stato definitivo di privazione di libertà, né implicherebbe l'espulsione dalla città.

In definitiva, Gorgia anticipa Platone e in qualche modo riesce ad avere una più ampia visione dell'uso della detenzione richiamandola in un processo per tradimento.

La riflessione offerta da Gorgia nel passo del *Palamede* in questione si inserisce nel contesto del diritto attico di epoca classica e non trova un possibile inserimento nell'ambito del diritto arcaico per cui si caratterizza come una critica alla prassi processuale contemporanea che Gorgia inserisce sapendo bene che chi lo legge o lo ascolta ha chiari l'argomento e la problematica a cui si riferisce. Due sono le riflessioni che questo passaggio impone. La prima è che non stupisce che un autore dell'epoca utilizzasse una sua opera per proporre una critica alla propria società<sup>32</sup>: si tratta di una prassi che ha sia una funzione civile ed intellettuale sia una funzione retorica (nel momento in cui si cerca un raccordo col pubblico e le preoccupazioni presenti nel tessuto sociale). Allo stesso tempo va però considerato un secondo aspetto: la presenza di questo richiamo ai limiti delle prassi giudiziarie non

<sup>30</sup> Il testo [...] τὸ μὲν σῶμα τοῦμὸν φυλάξατε [...] contiene il verbo φυλάσσω che indica il sorvegliare in maniera diretta, il custodire.


<sup>31</sup> Precedentemente Platone (IX 857 a-b) aveva previsto la possibilità della detenzione cautelativa in caso di furto: l'affermazione pare non confermata per l'utilizzo successivo di una domanda ironica (IX 857 b-c). Cf. L. Rossetti, 'Il ricorso della pena detentiva nelle *Leggi* di Platone', in O. Diliberto (ed.), *Il problema della pena criminale tra filosofia greca e diritto romano, Atti del Deuxième colloque de philosophie pénale*, Cagliari, 20-22 aprile 1989, Jovene, Napoli 1993, pp. 347-369.

<sup>32</sup> Si consideri che la critica alla contemporaneità anche sotto il profilo giuridico e giudiziario non era un elemento estraneo agli intellettuali dell'epoca: sul caso della *Medea* di Euripide cf. e.g. S. Giombini, 'The Law in Euripides' *Medea*', *Archai* 22 (Jan.-Apr. 2018), pp. 199-228.

è sufficiente, o sufficientemente indicativo, per caratterizzare il testo gorgiano come un testo in grado di rendere l'opera una fonte adeguata alla conoscenza del diritto greco. Si tratta, in definitiva di una suggestione, una delle tante di cui il sapiente Gorgia è capace di arricchire i suoi testi; si trovano, infatti, disseminati nelle sue opere gli elementi più variati connessi alla filosofia, alla gnoseologica, all'antropologica, alla cultura del tempo, alla logica, e così via<sup>33</sup>.

## VII. Conclusioni

L'*Apologia di Palamede* non è facilmente collocabile nel contesto di una fase specifica dello sviluppo del diritto greco. I pochi rimandi e le molte mancanze escludono che l'opera possa essere stata scritta anche solo come modello per un discorso da prodursi nell'ambito di un giudizio concreto. L'opera mostra chiaramente la sua natura eminentemente retorica ed epidittica senza velleità concrete o applicative in contesti decodificati come quelli processuali. Nell'opera è possibile riscontrare dinamiche ed elementi che rimandano all'ambito giudiziale ma in un contesto libero, sciolto da vincoli che Gorgia si premura di non fornire proprio per concentrare tutto il discorso sull'abilità retorica, sulla velocità degli argomenti, sulla capacità di stupire il pubblico che viene trasportato da argomenti, ritmi e modalità diverse. Il discorso trova la sua arma migliore nella validità degli argomenti (che ovviamente sono costruiti per apparire esaustivi e funzionanti) e nel costrutto logico-argomentativo: è questa abilità che Gorgia intende mostrare.

L'opera, che solo apparentemente si sviluppa in un contesto giudiziario, inganna: non è un discorso da tribunale, non ne ha né le caratteristiche né le intenzioni. 

STEFANIA GIOMBINI – profesor nadzwyczajny „Historii prawa i instytucji” na Autonomicznym Uniwersytecie w Barcelonie. Jej badania i publikacje dotyczą retoryki starożytnej, filozofii presokratejskiej i starożytnego prawa greckiego. W roku 2012 opublikowała *Gorgia Epidittico. Commento filosofico all'Encomio di Elena, all'Apologia di Palamede, all'Epitaffio* oraz, wraz z F. Marcacci, *La legge, la colpa, l'errore. La tetralogia B (o del giavellotto) di Antifonte Sofista*.

STEFANIA GIOMBINI – Associate Professor of “History of Law and Institutions” at the Universitat Autònoma de Barcelona in Spain. Her studies and publications range in the field of Ancient Rhetoric, Presocratic Philosophy and Ancient Greek Law. In 2012, she published *Gorgia Epidittico. Commento filosofico all'Encomio di Elena, all'Apologia di Palamede, all'Epitaffio* and, with F. Marcacci, *La legge, la colpa, l'errore. La tetralogia B (o del giavellotto) di Antifonte Sofista*.

ORCID: 0000-0002-7398-3023

<sup>33</sup> Su questi aspetti rimando ancora una volta al mio *Gorgia Epidittico, cit.* 2012, nelle sezioni dei commenti.